

10 maggio 2022

Webinar Eletticità Futura *“Il DL Energia 17/2022 - Le nuove semplificazioni per le rinnovabili”*

## **Il DL “Energia” Le principali misure per lo sviluppo delle energie rinnovabili**

Cosetta Viganò *Resp. Affari Normativi Regolatori, Affari Tecnici - Eletticità Futura*

Edoardo De Luca *Resp. Affari Legali ed Istituzionali - Eletticità Futura*

[info@elettricitafutura.it](mailto:info@elettricitafutura.it) [www.elettricitafutura.it](http://www.elettricitafutura.it)



## **Elettricità Futura rappresenta il 70% del mercato elettrico italiano**

Oltre 500 imprese attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto Elettricità Futura per crescere.

**75.000 MW**

potenza elettrica installata

**1.150.000 km**

linee di distribuzione

**40.000**

addetti

[info@elettricitafutura.it](mailto:info@elettricitafutura.it) [www.elettricitafutura.it](http://www.elettricitafutura.it)



## Indice

- Semplificazioni autorizzative: **DILA e PAS**
- Semplificazioni autorizzative: **Fotovoltaico su edifici, repowering eolico**
- Semplificazioni autorizzative: **Modello Unico, Autoconsumo**
- Fotovoltaico in area agricola: regimi di sostegno per **agrofotovoltaico** e **fotovoltaico galleggiante**
- **Aree Idonee**
- *Focus:* sintesi **semplificazioni per il fotovoltaico**
- **Accumuli**
- **Biometano**
- **Eolico Off-shore**
- Power Purchase Agreement (**PPA**)
- Ulteriori misure - **Efficienza energetica**
- Misure per il **contenimento dei prezzi dell'energia**

### Art. 9, 9-ter

**DILA** (Dichiarazione inizio lavori asseverata). Viene estesa:

- alle **opere connesse** necessarie in caso di **interventi di modifica non sostanziale** che determinino un **incremento della potenza** installata, senza però comportare un incremento dell'area occupata;
- agli impianti **FV** con **potenza inferiore a 1 MW, e opere connesse**, in aree idonee e per la cui realizzazione non sono previste procedure di **esproprio**.

**PAS** (Procedura Abilitativa Semplificata). Viene estesa a:

- Impianti fotovoltaici **sino a 20 MW**, e **relative opere di connessione**, in area **industriale/ commerciale/ discariche/cave**, a prescindere dal livello di tensione;
- impianti **fotovoltaici** di potenza **sino a 10 MW** da realizzare nelle aree idonee;
- impianti **agrovoltaici**, entro 3 Km dalle aree a destinazione **industriale/ artigianale/ commerciale**;
- impianti **FV flottanti** di potenza fino a **10 MW**, comprese opere di connessione. Fatte salve le disposizioni in materia di VIA e tutela risorse idriche. Entro 90 gg. DM MiTE - MIMS - MEF, previa intesa CU, con i criteri per l'inserimento degli impianti sotto il profilo ambientale.

**Verifica di  
assoggettabilità  
VIA > 20 MW**

### Art. 9

#### Impianti solari FV e termici

L'installazione su edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e relative opere di connessione, sono considerati **manutenzione ordinaria, senza necessità di permessi e autorizzazioni**. In presenza di immobili di notevole interesse pubblico è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione competente.

#### Definizione di sito eolico e semplificazioni per il repowering

Vengono modificati alcuni parametri della definizione di impianto e sito eolico relativi a **deviazione, tolleranza e altezza massima** degli aerogeneratori.

*Art. 5. DLgs 3 marzo 2011, n. 28 (Autorizzazione Unica)*

**Non sono considerati sostanziali** e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 (**comunicazione edilizia libera**), gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono **realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico** e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno **avere un'altezza massima**, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di DILA.**

*Art. 10, 10-bis, 10-ter*

### Modello Unico

L'applicazione del modello unico DLgs 199/2021 è estesa anche all'autorizzazione di impianti **FER con potenza compresa tra i 50 kW e i 200 kW** (Condizioni da definire con decreto MiTE entro il 1/5/2022).

### FV in aree industriali

In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, **nelle aree a destinazione industriale** è consentita **l'installazione di impianti fotovoltaici che coprano una superficie non superiore al 60% dell'area**. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

### Autoconsumo a distanza

Viene modificata la disciplina in base alla quale un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile (→ art. 30 DLgs. 199/2021)

- estesa la possibilità di produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per autoconsumo con **impianti FER presso edifici o siti diversi**, distanti dalla propria utenza, con **connessione non superiore a 10Km**;
- consentito l'accesso agli **incentivi** previsti dal Dlgs 199/2021 (→ aste, tariffe, incentivi per la condivisione).

### Art. 11

Vengono introdotte **deroghe al divieto di accesso ai meccanismi di sostegno per FV in area agricola** (→ modifica art. 65 DL 1/2012) per:

- **impianti agrovoltaici** (“in elevazione”) con verifica dell’impatto su agricoltura, da attuare sulla base di **linee guida** adottate entro 30 gg. (29.05.2022) dal **CREA** in collaborazione con il GSE;
- impianti **FV flottanti** da realizzare su superfici bagnate o su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

→ Eliminate previsioni relative a:

- impianti **agrovoltaici** (anche “interfilari”) che occupano una superficie complessiva non superiore al **10 % della superficie agricola aziendale**
- Impianti FV con moduli collocati **a terra** che occupano una superficie complessiva non superiore al **10 % della superficie agricola aziendale**

[Position paper EF-ANIE-Italia Solare](#)  
sui sistemi **Agro PV** (mar.2022)

## Art. 12, 18

Ampliamento della **definizione di Aree idonee** (→ modifica art.20, comma 3 e comma 8, DLgs 199/2021)

- Nei decreti per la definizione della disciplina delle aree idonee dovrà essere privilegiato l'utilizzo, oltre che di superfici di strutture edificate (capannoni, parcheggi) anche di **aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica**.
- **Nelle more della definizione** della disciplina, sono considerate aree **idonee**:
  - i siti in cui sono presenti impianti **FV** sui quali sono eseguiti interventi di **modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza**;
  - per gli impianti **fotovoltaici**, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli:
    - le aree classificate **agricole**, entro **300 metri da zone a destinazione industriale/artigianale/ commerciale**;
    - le aree **interne agli impianti industriali** e agli stabilimenti;
    - le aree **adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **150 metri**;
  - i siti e gli impianti nelle disponibilità del gruppo **Ferrovie dello Stato** e delle società concessionarie autostradali.



## Art. 12

Modifica delle **Procedure autorizzative** specifiche per le Aree Idonee (→ modifica art.22 DLgs 199/2021)

- Nei procedimenti di autorizzazione, **inclusa VIA**, l'autorità competente in materia **paesaggistica** si esprime con parere **obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- la costruzione e l'esercizio di impianti **FV di nuova costruzione** e delle **opere connesse**, nonché, senza variazione dell'area, il **potenziamento, rifacimento, o integrale ricostruzione** degli impianti e delle opere connesse sono soggette:
  - **DILA** per impianti di potenza **fino a 1 MW** su aree nella disponibilità del proponente;
  - **PAS** per impianti di potenza superiore a **1 MW e fino a 10 MW**;
  - **AU** per impianti di potenza **superiore a 10 MW**;
- le disposizioni si applicano, su richiesta del proponente, anche ai **procedimenti in corso**;
- nelle more dell'individuazione delle aree idonee le disposizioni (parere non vincolante autorità paesaggistica, termini ridotti di un terzo) si applicano anche a impianti **in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee**, qualora sia in corso un procedimento di autorizzazione;
- è fatto salvo quanto disposto da altre disposizioni:
  - **PAS** per impianti **FV** di potenza sino a **20 MW** localizzati in specifiche aree (a destinazione industriale, discariche bonificate, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);
  - **DILA** per modifiche e sostituzione dei moduli degli impianti **fotovoltaici** che comportano una variazione delle **volumetrie** di servizio secondo i limiti prescritti.

Provvedimento normativo	Impianto	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
D.Lgs. n.387/2003 – DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 ( <b>prima era 20 kW</b> )	<50	PAS
D.Lgs. n.387/2003 – DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 ( <b>prima era 20 kW</b> )	>=50	AU
DL n.77/2021	Nuovo	Impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti	<=20.000	PAS
	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente	–	CAEL/CILA
L n.34/2022	Nuovo	Impianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ( <b>Prima era 10 MW e non venivano incluse le opere di connessione</b> )	<=20.000	PAS
	Nuovo	Impianti siti in aree idonee, di potenza sino a 10 MW;	<=10.000	PAS
	–	Impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ( <b>introdotta autorizzazione ad hoc per impianti agrivoltaici</b> )	–	PAS
	Nuovo	Impianti siti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica	<1.000	DILA
	Nuovo	Impianti in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000) ( <b>introdotta autorizzazione ad hoc</b> )	<=10.000	PAS
	Esistente	siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti - senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge - interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;	–	Aree idonee (prima non erano ricomprese nella categoria "aree idonee di default")
	Nuovo	aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;		
		aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri; siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;		
	Nuovo	Impianti su edifici: nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), eccetto aree o immobili di notevole interesse pubblico. ( <b>Prima erano richiesti adempimenti a seconda della soglia di potenza</b> )	–	Nessuna
	Nuovo	È possibile installare impianti nelle aree industriali: <b>deroga agli strumenti urbanistici comunali</b> e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale	–	–
Nuovo	Elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA per Impianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati e agrivoltaici elevati da terra entro 3 km dalle suddette aree ( <b>prima era di 10 MW</b> )	>20.000	Screening VIA	
Esistente	interventi di modifica non sostanziale in cui è previsto incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata ( <b>prima gli interventi di modifica diversi dalla sostanziale venivano autorizzati in PAS</b> )	–	DILA	
D.M. 19/05/2015 - L n.34/2022 - D.Lgs. 199/2021	Nuovo	Compilazione Modello Unico GSE per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra ( <b>in origine era di 20 kW, poi aumentato a 50 kW dal D.Lgs. 199/2021 e ora a 200</b> )	<=200	Modello unico

## Art. 9, 13

### Accumuli elettrochimici

- Viene estesa la **PAS** a quelli ubicati all'interno di aree industriali o dove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati **da fonte rinnovabile** o da fonte fossile con potenza inferiore ai 300 MW termici, senza comportare estensione delle aree stesse (→ Norma previgente: solo accumuli abbinati a impianti fossili);
- se eserciti in combinato con impianti FER, sono considerati opere **connesse**.

### Accumuli idroelettrici

Per gli accumuli attraverso pompaggio puro **l'autorizzazione unica è rilasciata dal MiTE**, sentito il MIMS e d'intesa con la Regione interessata (→ risolto l'apparente buco normativo dovuto allo stralcio del comma sugli impianti di pompaggio).

## *Art. 12-bis*

### Per gli impianti a **biogas e biometano**

- potranno essere utilizzati i **sottoprodotti** provenienti dall'attività agricola, dall'allevamento, dalla gestione del verde, da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal **Dm 23 giugno 2016**;
- viene proposto di definire questi sottoprodotti come "**residui dell'attività agroalimentare**", purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dal Codice dell'ambiente, e l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

## Art. 13

**Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative** (→ Modifica l'art. 23 DLgs n. 199/2021, che modifica l'art. 12, comma 3 DLgs n.387/2003 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative))

- Sono sottoposte ad **AU** anche le opere per la **connessione** alla rete;
- le semplificazioni già introdotte all'AU in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applicano anche alla realizzazione di impianti in aree **non sottoposte a vincoli incompatibili**;
- nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte **moratorie o sospensioni dei termini** per le domande già presentate
- le **linee guida** per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del MiTE di concerto con il MIMS, sentiti per gli aspetti di competenza, MiC e MiPAAF (**Non più di concerto con il MiC**).

## **Art. 16-bis**

### Misure per l'integrazione delle FER nel mercato

- Viene introdotta l'offerta da parte del **GSE** di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da FER prodotta da impianti nel territorio nazionale, mediante **contratti di lungo termine** di durata pari ad almeno **tre anni**.
- Il GSE procede alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME;
- Si demanda a uno o più **decreti** MiTE (entro 90 giorni) la definizione di **prezzo** di vendita, delle modalità di **cessione** dell'energia, garantendo che i prezzi siano direttamente praticati ai clienti finali con **priorità ai clienti finali energivori**, delle modalità di **coordinamento** del meccanismo con i **regimi di sostegno** per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gestiti dal GSE.

- **Superbonus 110% e cessione del credito:** Il credito fiscale si potrà cedere una ulteriore volta. Nel caso siano state effettuate tutte le cessioni previste, si potrà cedere il credito per una **quarta volta** esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
- **Superbonus** anche per le **sonde geotermiche:** L'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici potranno accedere al Superbonus 110% come interventi trainati.
- **Credito d'imposta** per l'efficienza energetica nelle **Regioni del Sud:** Aggiunti anche gli accumuli abbinati agli impianti fotovoltaici alla misura che incentiva le imprese che effettuano investimenti in efficienza energetica e rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (contributi sotto forma di credito di imposta nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023)
- Efficienza energetica degli impianti di **illuminazione** pubblica
- Riduzione dei **consumi termici** degli edifici pubblici
- **Giornata nazionale del risparmio** energetico e degli stili di vita sostenibili
- ....

- Per il secondo trimestre 2022, **annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema** applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
- **Riduzione dell'IVA** e degli oneri generali nel settore del **gas**;
- Razzorzamento del **bonus sociale elettrico e gas** (agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute)
- **Credito d'imposta imprese energivore**. Viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- Credito d'imposta imprese a **forte consumo di gas naturale**.
- ....



## Grazie per l'attenzione



### Intervento delle Istituzioni

- **On. Luca Squeri**, *componente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Camera dei Deputati*
- **Avv. Giovanni Di Scipio**, *Vice Capo Ufficio Legislativo vicario, Ministero della Transizione Ecologica*

#greendealora

